Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 agosto 1947, n. 1059.
Trattamento economico dei salariati della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri . . . Pag. 3058

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 agosto 1947, n. 1060.
Modificazioni dell'art. 89, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81, circa il trattamento economico spettante ai sottufficiali di carriera della Marina militare sospesi dall'impiego . . Pag. 3058

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1061.
Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale . . . . Pag. 3059

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1062.
Ammissione delle alunne licenziate dalle scuole civiche «Regina Margherita» di Genova ed «Alessandro Manzoni» di Milano, al corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia . . . . Pag. 3059

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1063.
Norme per l'esercizio delle libere professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste. Pag. 3060

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1064.
Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste. Pag. 3060

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1947, n. 1065.
Concessione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo ordinario a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 . . . . Pag. 3061

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1947, n. 1066.
Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, in favore degli stabilimenti industriali della Sardegna . . . . Pag. 3062

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1067.
Disposizioni in materia di ricorrenze festive. Pag. 3062

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari) . . . . Pag. 3062

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.
Organizzazione della «1ª Mostra della carrozzeria italiana» in Milano . . . . Pag. 3063

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assemblea Costituente: Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla votazione per appello nominale svoltasi nella seduta antimeridiana del 16 settembre 1947. **Pag. 3063**

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 131 dell'11 ottobre 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica in Sardegna. Pag. 3063

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3064

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3064

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di industrie agrarie presso l'Università di Perugia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 3064

Vacanza della cattedra di chimica generale e inorganica presso l'Università di Modena, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento. . . Pag. 3064

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » . . . . Pag. 3064

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 14 OTTOBRE 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 1068.

Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 1069.

Approvazione del Protocollo stipulato a New York il 22 luglio 1946, concernente la soppressione dell'Ufficio internazionale di igiene.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 agosto 1947, n. 1059.

Trattamento economico dei salariati della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale salariato della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, delle specializzazioni linotipisti, fonditori monotipisti, compositori, impressori, stereotipi e fonditori di leghe antimoniali, è concessa una indennità giornaliera di L. 37,50 lorde a titolo indennità per mestieri insalubri.

La predetta indennità sarà corrisposta per tutti i giorni di effettiva lavorazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 43. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 agosto 1947, n. 1060.

Modificazioni dell'art. 89, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81, circa il trattamento economico spettante ai sottufficiali di carriera della Marina militare sospesi dall'impiego.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 89 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, quale risulta dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 89 - ultimo comma. — Il sottufficiale sospeso dall'impiego ha diritto alla metà dello stipendio, o paga, dell'indennità militare e dell'indennità di carovita.

Art. 2.

Il presente decreto, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 40. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1061.

Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;
Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1934, n. 39;
Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1941, concernente i passaggi del personale direttivo, insegnante e tecnico da una ad altra scuola od istituto di istruzione media tecnica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale insegnante di ruolo dei corsi secondari di avviamento professionale governativi si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale dalla legge 2 aprile 1932, n. 490.

Quando al predetto personale sia affidata la direzione del corso, il relativo incarico è retribuito nella stessa misura fissata per gli insegnanti di ruolo che assumono l'incarico della direzione delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 2.

Il personale insegnante di ruolo in servizio nei corsi secondari di avviamento professionale alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sarà ammesso a godere del nuovo trattamento di cui al precedente articolo, qualora, in base al servizio prestato, alle qualifiche ottenute e ad altre eventuali prove date dalla sua preparazione e capacità didattica e professionale sia riconosciuto meritevole del nuovo inquadramento a giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione della quale potranno essere chiamati a far parte, ove occorra, insegnanti o capi di scuole o istituti.

Art. 3.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potrà ottenere il passaggio da cattedra di corsi a cattedra di scuola in conformità ad apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Il passaggio in conformità della tabella stessa è consentito anche da cattedra di scuola a cattedra di corsi.

Art. 4.

Il personale che non sia riconosciuto meritevole del nuovo inquadramento dalla Commissione ministeriale di cui al precedente art. 2 sarà mantenuto in servizio ed iscritto in un apposito ruolo transitorio con il trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 47. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1062.

Ammissione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Regina Margherita » di Genova ed « Alessandro Manzoni » di Milano, al corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Al corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, possono essere ammesse anche le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, presso la scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 46. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1063.

Norme per l'esercizio delle libere professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per gli affari esteri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I liberi professionisti che, alla data della entrata in vigore del Trattato di pace, si trovavano iscritti negli albi professionali di Trieste e che, in conseguenza del Trattato medesimo, acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste, conservano il diritto di esercitare la professione nel territorio della Repubblica.

Gli avvocati che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e che, alla data suindicata, risultavano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, conservano tale iscrizione ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 54. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1064.

Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, addetti ad uffici esistenti nel Territorio libero di Trieste e che passino alle dipendenze di una amministrazione o di un ente del Territorio stesso sono collocati a riposo, se si tratti di dipendenti di ruolo, o licenziati, se si tratti di dipendenti non di ruolo.

Le norme sulla valutazione dei servizi e sul trattamento che ne consegue, per il personale predetto, potranno essere emanate con successivo provvedimento, previ, occorrendo, gli accordi da stipulare con il Territorio libero di Trieste.

In corrispondenza dei passaggi di cui al primo comma, i ruoli organici ed i contingenti di personale non di ruolo restano ridotti dei posti già occupati dal personale ivi considerato.

Art. 2.

Le persone contemplate all'articolo precedente, qualora cessino dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni o di enti del Territorio libero di Trieste e riacquistino la cittadinanza italiana, hanno diritto ad essere riammesse in servizio nell'amministrazione di provenienza, sempre che ne facciano domanda entro sei mesi dalla cessazione predetta e siano in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio secondo l'ordinamento del rapporto d'impiego o di lavoro nel quale è chiesta la riammissione.

Agli effetti economici, la riammissione decorre dal giorno nel quale sia pervenuta la domanda alla competente amministrazione.

Art. 3.

Al personale di ruolo, riammesso in servizio ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma secondo, terzo e quarto del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301.

Art. 4.

I dipendenti dello Stato, iscritti nel quadro speciale istituito dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, i quali passino alle dipendenze di una amministrazione o di un ente del Territorio libero di Trieste, sono collocati a riposo.

Qualora ottengano la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, essi sono assegnati all'amministrazione di provenienza o ad altra amministrazione, con deliberazione della Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

La riammissione potrà essere disposta in soprannumero, salvo il riassorbimento nelle successive vacanze.

Art. 5.

I dipendenti indicati nell'articolo precedente, che entro un triennio dalla riammissione in servizio, ai sensi del presente decreto, partecipino a pubblici concorsi per impieghi di ruolo, fruiscono della riserva di posti prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 6.

I provvedimenti di carattere generale o particolare, che vengano eventualmente emanati per agevolare la ammissione in ruolo del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, saranno applicabili anche nei confronti dei dipendenti non di ruolo passati all'amministrazione o ad enti del Territorio libero di Trieste, qualora siano riammessi in servizio ai sensi del presente decreto.

L'attuazione del precedente comma sarà regolata, per le singole amministrazioni interessate, con decreti dei Ministri competenti. Qualora non vi siano a tal fine vacanze nei ruoli, l'ammissione in ruolo potrà aver luogo in soprannumero, salvo il riassorbimento nelle successive vacanze.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto sono osservate, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale degli enti pubblici.

Ai dipendenti di enti locali o di altri enti pubblici aventi sede nel Territorio libero di Trieste, i quali passino ad amministrazioni del Territorio stesso e che in seguito riacquistino la cittadinanza italiana, sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, e del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, sempre che gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dalla cessazione del rapporto d'impiego con le dette amministrazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 45. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1947, n. 1065.

Concessione all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo ordinario a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 83;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo ordinario di L. 900.000 annue corrisposto all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 83, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, a L. 24 milioni annue.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 53 — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1947, n. 1066.

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, in favore degli stabilimenti industriali della Sardegna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 febbraio 1947, n. 40, contenente norme sulla riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 1, comma primo, del decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40, è modificato come segue:

« Sino a dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a riservare agli stabilimenti industriali del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie, della Sardegna e della Sicilia, le forniture e le lavorazioni ad esse occorrenti, in una misura non inferiore al sesto del loro ammontare globale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 55. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1067.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 195;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165, è ulteriormente prorogata sino al 15 ottobre 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 57. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Salvatore Pinna fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.

Organizzazione della « 1ª Mostra della carrozzeria italiana » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Società R.I.M.A (Riunione Italiana Mostre Arredamento) con sede in Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta.

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 1ª Mostra della carrozzeria italiana » a carattere nazionale, che avrà luogo in Milano dal 6 al 16 novembre 1947.

Roma, addì 1° ottobre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla votazione per appello nominale svoltasi nella seduta antimeridiana del 16 settembre 1947.

Alberganti - Allegato - Ambrosini - Amendola - Andreotti - Angelini - Angelucci - Arcaini - Arcangeli - Assennato - Avanzini - Ayroldi - Azzi.

Baldassari - Barbareschi - Bardini - Bargagna - Barontini Anelito - Basile - Basso - Bazoli - Bellato - Bellavista - Belotti - Benedetti - Benedettini - Bennani Benvenuti - Bernabei - Bernamonti - Bernardi - Bertini Giovanni - Biagioni - Bianchi Bruno - Bianchi Costantino - Binni - Bitossi - Boldrini - Bolognesi - Bonfantini - Bonino - Bonomi Ivanoe - Bonomi Paolo - Bordon - Borsellino - Bosco Lucarelli - Bosi - Bovetti - Bozzi - Braschi - Brusasca - Bubbio - Bucci - Buffoni Francesco - Buonocore - Burato.

Cacciatore - Caccuri - Calati - Calamandrei - Caldera - Camangi - Cannizzo - Cappa Paolo - Cappelletti - Carignani - Caristia - Carmagnola - Caronia - Carratelli - Cassiani - Castelli Edgardo - Castrogiovanni - Cavallari - Cavalli - Cavallotti - Cerreti - Chiarini - Cicerone - Cifaldi - Cimenti - Coccia - Codignola - Colombi Arturo - Colonna di Paliano - Coppa Ezio - Corbi - Corbino - Corsanego - Corsini - Cortese - Costa - Costantini - Covelli - Cremaschi Carlo - Croce - Cuomo.

Damiani - D'Amico Michele - D'Aragona - De Caro Gerardo - De Caro Raffaele - De Falco - De Gasperi - Delli Castelli Filomena - De Martino - De Mercurio - Di Fausto - Di Gloria - Di Vittorio - D'Onofrio - Dossetti - Dozza - Dugoni.

Einaudi - Ermini.

Fabriani - Fanfani - Fantoni - Faralli - Farina Giovanni - Fedeli Armando - Federici Maria - Ferrarese - Finocchiaro Aprile - Fiore - Fioritto - Firrao - Flecchia - Fresa - Froggio - Fuschini - Fusco.

Galati - Galioto - Gallo - Garlato - Gatta - Germano - Gervasi - Ghidetti - Ghidini - Ghislandi - Giacchèro - Giacometti - Giolitti - Giordani - Gonella - Gorreri - Gortani - Grazia Verenin - Grieco - Gronchi - Guariento - Guerrieri Emanuele - Gui - Gullo Fausto.

Imperiale - Iotti Nilde.

Jacometti - Jervolino.

Labriola - Landi - La Pira - Lazzati - Leone Francesco - Leone Giovanni - Lettieri - Li Causi - Lombardi Carlo - Lombardi Riccardo - Lombardo Ivan Matteo - Lopardi - Lozza.

Maffi - Maffioli - Magrassi - Manzini - Marazza - Marconi - Mariani Enrico - Mariani Francesco - Marina Mario - Marinaro - Martino Enrico - Martino Gaetano - Marzarotto - Massini - Mattei Teresa - Matteotti Carlo - Matteotti Matteo - Mazzei - Meda Luigi - Medi Enrico - Mentasti - Merlin Angelina - Merlin Umberto - Mezzadra - Minella Angiola - Modigliani - Molè - Montagnana Mario - Montagnana Rita - Montalbano - Monterisi - Monticelli - Montini - Moranino - Morelli Renato - Mortati - Motolese - Murdaca - Musolino - Musotto.

Negarville - Negro - Nicotra Maria - Nitti - Nobile Umberto - Noce Teresa - Novella - Numeroso.

Orlando Camillo - Orlando Vittorio Emanuele.

Pajetta Gian Carlo - Pajetta Giuliano - Paratore - Pastore Giulio - Pat - Patricolo - Patrissi - Pella - Pellegrini - Pellizzari - Penna Ottavia - Perlingieri - Pertini Sandro - Petrilli - Pieri Gino - Pignedoli - Pistoia - Pollastrini Elettra - Ponti - Porzio - Pratolongo - Pressinotti - Preti - Preziosi - Proia - Pucci - Puoti.

Quintieri Adolfo - Quintieri Quinto.

Raimondi - Rapelli - Ravagnan - Recca - Rescigno - Restagno - Restivo - Riccio Stefano - Rodi - Rodinò Ugo - Rognoni - Roselli - Rossi Giuseppe - Roveda - Ruini - Rumor.

Saggin - Salerno - Salizzoni - Sansone - Sartor - Scalfaro - Scarpa - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti Francesco - Segala - Segni - Selvaggi - Sereni - Sforza - Sicignano - Siles - Silone - Spano - Spataro - Stella.

Taddia - Tambroni Armaroli - Terranova - Tessitori - Tieri Vincenzo - Togliatti - Togni - Tomba - Tosato - Tozzi Condivi - Tripepi - Trulli - Tupini.

Vallone - Valmarana - Vanoni - Varvaro - Viale - Vigna - Vigo - Vigorelli - Vilardi - Villabruna - Vinciguerra - Vischioni - Volpe.

Zagari - Zannerini - Zotta.

(4298)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 131 dell'11 ottobre 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica in Sardegna.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 131 dell'11 ottobre c. a., a scioglimento delle riserve contenute nel punto 3) del provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto 1947, ha stabilito quanto appresso:

1. — Fermi restanti fino al 31 luglio u. s. gli aumenti consentiti con circolare n. 95 del 28 febbraio 1947, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° agosto c. a., la Società Elettrica Sarda è autorizzata ad applicare la maggiorazione del 1500 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica per la grande e media forza motrice bloccati nel 1942. Per gli altri usi la Soc. Elettrica Sarda è autorizzata ad applicare la maggiorazione del 100 % sui prezzi di vendita consentiti al 31 luglio 1947.

E' esente dall'aumento, rispetto ai prezzi legalmente autorizzati al 31 luglio 1947, il consumo per ogni utente dei primi 30 Kwh annui dell'energia destinata all'illuminazione delle private abitazioni.

2. — Resta confermata la maggiorazione del 400 % precedentemente autorizzata sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, rispetto al 1942, pure consentendo, in ogni caso, con la decorrenza sopra stabilita, l'aggiunta di L. 4, L. 6 e L. 8 mensili rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampere.

3. — Restano immutati gli accordi particolari che regolano i rapporti di fornitura di energia elettrica alla Soc. Carbosarda.

(4340)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 6 ottobre 1947:

Presbitero Francesco, notaio residente nel comune di Mazzè, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Ivrea.

Cassaro Gerlando, notaio residente nel comune di Carignano, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova.

Scampicchio Nicolò, già notaio del comune di Capodistria, distretto notarile di Trieste, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è traslocato nel detto comune di Conselve, stesso distretto.

Todeschini Gregorio, notaio residente nel comune di San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Padova.

Celli Lorenzo, notaio del comune di Caporetto, distretto notarile di Gorizia, autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Padova.

(4334)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 ottobre 1947 - N. 183

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9383	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,325
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,05
Redimibile 3,50 % 1934	63,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,725
Id 5 % 1936	81,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	92,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	92,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,50
Id. 5 % convertiti 1951	92,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di industrie agrarie presso l'Università di Perugia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si dichiara che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di industrie agrarie, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4332)

Vacanza della cattedra di chimica generale e inorganica presso l'Università di Modena, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di chimica generale e inorganica, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4333)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 3 novembre 1947, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:

estrazione a sorte di:
n. 525 titoli di 1 obbligazione
» 1575 » » 5 obbligazioni
» 1535 » » 10 »

in totale n. 3635 titoli, per 23750 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 11.875.000;

b) in ordine alle obbligazioni 4,50% (ex 6%) di Credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:

estrazione a sorte di:
n. 205 titoli di 1 obbligazione
» 100 » » 5 obligazioni
» 210 » » 10 »
» 68 » » 25 »

in totale n. 583 titoli, per n. 4505 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di L. 2.252.500;

c) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:

estrazione a sorte di n. 375 titoli decupli, rappresentanti 3750 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.875.000;

d) in ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:

estrazione a sorte di n. 160 titoli decupli, rappresentanti 1600 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 800.000;

e) distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il presidente: G.B. BOERI

(4284)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.